

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E
REGIONE LOMBARDIA
PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
ATTRAVERSO L'ESTENSIONE DEL PROGETTO INTEGRATO
“MOVE-IN (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)”
AL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO**

(in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto dalle regioni del bacino padano e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare a Bologna il 9 giugno 2017)

TRA

la Regione Lombardia – nella persona del Direttore della Direzione Generale Ambiente e Clima, con sede in Milano - piazza Città di Lombardia, 1 (codice fiscale n. 80050050154);

E

la Regione Emilia-Romagna – nella persona del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, con sede in Bologna Via Aldo Moro, n. 52 (codice fiscale 80062590379);

denominate di seguito “le Parti”

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che, all'art.15, prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visti:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- il Decreto legislativo 3 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- la sentenza del 10 novembre 2020, pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa ed in particolare, in Emilia-Romagna, per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nelle zone della Pianura est e della Pianura ovest;
- le sentenze del 10 novembre 2020 e del 12 maggio 2022, pronunciate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea rispettivamente nelle cause C-644/18 e C-573/19 della Commissione europea contro la Repubblica italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE ed in particolare, per il superamento dei limiti per il PM10 e il biossido di azoto (NO₂), in alcune porzioni del territorio lombardo;
- il “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, sottoscritto digitalmente in data 25 luglio 2017 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Visti, per Regione Emilia-Romagna, i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 115 dell’11 aprile 2017 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) in attuazione del d.lgs. 155/2010;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13 dicembre 2021 che ha prorogato la validità del PAIR 2020 fino all’approvazione del nuovo Piano;
- le deliberazioni di Giunta regionale n. 33, 189 e 2130 del 2021, con le quali sono state approvate misure straordinarie, sia strutturali che emergenziali, per la tutela della qualità dell’aria al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto del valore limite giornaliero di PM10 posto dalla normativa comunitaria, fra le quali l’estensione territoriale delle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti e l’ampliamento delle categorie di mezzi interessati;

Richiamate, per la Regione Emilia-Romagna, le misure di limitazione alla circolazione dei veicoli privati previste dal PAIR 2020 e dai successivi atti integrativi nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e nei Comuni delle zone di Pianura Ovest e Pianura Est.

Visti, per Regione Lombardia, i seguenti provvedimenti:

- la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente», che in particolare prevede:
 - o all’art. 13 le misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli e l’adozione di impianti di rilevazione telematica e di dispositivi telematici mobili sui veicoli, installati su base volontaria, che monitorano gli stili di guida e i chilometri percorsi, consentendo di condizionare le percorrenze dei veicoli stessi al loro effettivo potenziale inquinante, localizzandone i relativi tratti stradali;
 - o all’art.3 che la Regione, considerata la dimensione interregionale dell’inquinamento dell’aria, possa promuovere con le altre regioni del bacino padano accordi e intese per la programmazione di misure di intervento alla scala del bacino del Po e per la diffusione di dispositivi, sistemi e tecnologie per la riduzione delle emissioni da sorgenti mobili e stazionarie;
- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), approvato con d.G.R. n. 593/2013 e aggiornato con d.G.R. n. 449/2018, che ha approvato le misure da attuarsi a tutela della qualità dell’aria ed in particolare la scheda TPn-3 “Miglioramento dell’utilizzo dei veicoli” che prevede nello specifico lo sviluppo di una iniziativa finalizzata ad aggiornare la disciplina della circolazione,

nelle aree più critiche per la qualità dell'aria, sulla base delle emissioni reali dei veicoli e delle percorrenze effettuate dai veicoli, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie specifiche;

- nel quadro della disciplina regionale per il miglioramento della qualità dell'aria, le dd.G.R. n. 1318/2019, n. 2055/2019, n. 3606/2020, n. 4173/2020 e n. 6545/2022, che hanno esteso le limitazioni dei veicoli più inquinanti, rivisto il sistema delle deroghe e avviato il servizio "Move-In" (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti), inizialmente previsto come progetto sperimentale, finalizzato ad introdurre una modalità innovativa per il controllo delle emissioni degli autoveicoli inquinanti attraverso il monitoraggio delle percorrenze, dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida adottato.

Considerato che nell'ambito del progetto "Move-In", Regione Lombardia, in particolare, ha:

- individuato una deroga chilometrica monitorabile sul versante delle percorrenze dei veicoli e quantificabile sotto il profilo delle emissioni prodotte attraverso l'installazione a bordo dei veicoli di una scatola nera (black-box) che consente di rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti;
- fissato le soglie di chilometri utilizzabili con la deroga chilometrica Move-In sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni in funzione della classe emissiva dei veicoli.

Richiamata altresì la necessità di rafforzare ulteriormente la sinergia tra le Regioni del Bacino del Po nell'individuazione e realizzazione, in modo coordinato e omogeneo, di ulteriori interventi e progetti condivisi per la tutela della qualità dell'aria, al fine di fronteggiare l'inquinamento atmosferico presente in tale ambito territoriale e assicurare il rispetto degli obblighi comunitari con modalità più efficaci ed efficienti;

Considerato in particolare, che la deliberazione n. XI/4173/2020 di Regione Lombardia, ha previsto, tra le altre cose, la possibilità di estensione del servizio Move-In alle altre regioni del bacino padano, previa sottoscrizione di uno specifico Accordo che disciplina le modalità di gestione dei dati, con specifico riferimento alle norme in materia di trattamento dei dati personali, nonché gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'estensione del servizio;

Considerato che Regione Lombardia ha costruito una specifica piattaforma regionale per la gestione dei dati connessi al servizio Move-In tramite l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa) di Regione Lombardia.

Rilevato che:

- nell'ambito del servizio Move-In, viene individuato, in funzione della classe emissiva dei veicoli, il numero di chilometri utilizzabili sulle porzioni di territorio regionale oggetto di limitazioni e viene attribuito, per ciascuna classe di veicolo, la corrispondente soglia di chilometri percorribili annualmente. L'infrastruttura tecnologica realizzata offre eque condizioni di mobilità ai cittadini, applicando limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti graduandole in base all'uso effettivo del veicolo ed al suo contributo all'inquinamento atmosferico, sulla base degli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati nel piano regionale di qualità dell'aria;
- il servizio offre la possibilità a tutti i proprietari di veicoli, nelle aree oggetto di limitazioni, di installare su base volontaria sui propri veicoli una scatola nera (*black-box*), che consente di rilevare le informazioni necessarie attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata e abilitata a gestire le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti;
- il servizio Move-In consente inoltre di tracciare i dati e le informazioni utili non più a stimare ma a misurare con estrema precisione le reali emissioni dei veicoli in funzione della loro

classificazione ambientale, rappresentando quindi un traguardo importante soprattutto per migliorare le conoscenze rispetto all'intero parco circolante regionale e consentire un monitoraggio costante dell'applicazione della misura;

- il servizio Move-In in Regione Lombardia è attivo dal 1° ottobre 2019 e dal 15 gennaio 2021 è stato esteso anche al territorio piemontese, a seguito di sottoscrizione con la Regione Piemonte di specifico Accordo.

Considerato che la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna con DGR n.745 del 16/05/2022 ha disposto:

- di aderire, adeguandolo alla realtà dell'Emilia-Romagna e per un primo periodo sperimentale a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo con Regione Lombardia, al progetto Move-In (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per la misurazione e trasmissione delle percorrenze dei veicoli privati, approvato dalla Regione Lombardia con deliberazione della Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019;
- di demandare, a tal fine, alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del progetto Move-In, ivi compreso il presente accordo.

Considerato che il trattamento dei dati personali effettuati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri, è ammesso unicamente se previsto da una norma di legge o da un regolamento e che, pertanto, è stato avviato l'iter normativo per implementare l'ordinamento giuridico regionale con una apposita norma che costituisca la base giuridica per il trattamento dei dati correlati al progetto MOVE-IN, a norma e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 196/2003;

Dato atto che l'estensione del servizio Move-In prevede:

- la stipula di un Accordo tra Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna per la definizione dei reciproci impegni;
- l'individuazione dei requisiti richiesti per i fornitori dei servizi telematici e dei dispositivi da installare;
- la pubblicazione di un avviso pubblico per l'avvio del progetto sperimentale mediante il quale tutti i fornitori dei servizi telematici (*Telematics Service Providers*), in possesso dei requisiti specifici, potranno presentare a Regione Emilia-Romagna domanda di accreditamento per la fornitura dei servizi di rilevamento e trasmissione dei dati sulle percorrenze dei veicoli soggetti alle limitazioni sui propri territori;
- un percorso per accreditamento dei fornitori idonei ad assicurare la fornitura dei servizi di cui sopra in Regione Emilia-Romagna, alle condizioni specifiche previste dal progetto Move-In;
- l'impegno della società accreditata a proporre il servizio di controllo telematico ad un prezzo finale per il cittadino che non potrà superare i seguenti limiti massimi (IVA inclusa), pena decadenza dell'accreditamento:
 - primo anno di installazione: 50 € (di cui 30 € costo di installazione e 20 € fornitura servizio); nel caso in cui un cittadino disponga già di un dispositivo installato a bordo del proprio veicolo, il prezzo massimo consentito del servizio sarà di 20 €;
 - anni successivi: 20 € (fornitura servizio).

Richiamato l'art. 50, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 secondo cui "qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della

normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive”;

Considerato che la Regione Lombardia per salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, anche in considerazione della banca dati accessibile attraverso l'accordo, deve valutare l'introduzione di ulteriori strumenti per gestire i profili di autorizzazione, verificare accessi anomali, tracciare le operazioni di accesso, ovvero individuare tassative modalità di accesso;

Dato atto che Regione Lombardia effettua il monitoraggio sulle operazioni di accesso sull'applicazione Move-In, garantendone il costante aggiornamento e la sicurezza dei dati;

Considerato inoltre che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA spa), è la società a totale capitale pubblico di Regione Lombardia che, nell'ambito dell'istituto dell'*in house providing*, provvede allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) secondo quanto previsto dalla Convenzione tra Regione Lombardia e Aria S.p.A approvata con DGR n. 2690 del 23/12/2019 e, anche ai fini del presente accordo, è il gestore del sistema informativo Move-In per Regione Lombardia;

Stabilito che Regione Lombardia e Regione Emilia-Romagna si impegnano a mettere in atto, ciascuna per la propria area di competenza, le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali e la sicurezza dei sistemi;

Considerato che le Parti

sono consapevoli che il miglioramento della qualità dell'aria rientra tra gli obiettivi prioritari delle politiche regionali;

convengono sulla necessità di incrementare ancor di più le azioni comuni volte a minimizzare le emissioni in atmosfera da traffico pur supportando la competitività delle imprese e dei territori regionali, intesa come strumento indispensabile allo sviluppo economico e al raggiungimento, di conseguenza, di un maggior benessere sociale;

condividono di programmare i propri interventi sia auspicando una forte concertazione istituzionale sia realizzando azioni il più possibile sinergiche e complementari rispetto a quanto viene già realizzato da altri attori pubblici e privati del territorio;

prendono atto che i provvedimenti di limitazione del traffico di cui ai punti precedenti impattano soprattutto nelle dimensioni imprenditoriali più piccole e sui cittadini, che non possiedono un parco veicoli commerciali ampio;

prendono atto che l'adozione di soluzioni tecnologiche sia necessaria in un'ottica di semplificazione delle regole e di politiche di qualità dell'aria più eque per quanto riguarda la limitazione delle emissioni da traffico;

Tutto ciò premesso,

Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia come in epigrafe rappresentate (denominate “le Parti”)

Convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità

Le Parti, richiamate le premesse, sanciscono la propria collaborazione istituzionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, per l'applicazione congiunta del servizio Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano sottoscritto digitalmente dalle regioni del bacino padano e dal Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare in data 25 luglio 2017.

Art. 2 - Oggetto

Il presente accordo, in conformità al Regolamento UE, al Codice, ai provvedimenti del Garante privacy n. 393 del 2 luglio 2015 (doc. web 4129029) e n. 157 del 30 luglio 2019 (doc. web 9126951) e agli standard di sicurezza informatica, ha come oggetto la condivisione di un sistema integrato per la gestione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, mediante il monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida, attraverso la messa a disposizione della piattaforma telematica di Regione Lombardia che gestisce il servizio Move-In, con la finalità di conseguire interessi comuni per il miglioramento della qualità dell'aria all'interno del bacino padano.

Oltre alla piattaforma per l'adesione e la gestione del sistema, costituiscono oggetto di tale accordo anche l'implementazione dei sistemi di raccolta dei dati di percorrenza; l'implementazione della *web application* e della *mobile app* per consentire all'utente registrato ai servizi Move-In di verificare la possibilità di circolazione del proprio veicolo, monitorando i chilometri percorsi rispetto alla soglia chilometrica disponibile; la trasmissione dei dati necessari a gestire il funzionamento dell'applicazione; il *call center* di 1° e 2° livello ed i canali social per gestire le richieste dei cittadini; l'utilizzo del sistema di *back-office* sviluppato per il *call center* di 1° e 2° livello, l'utilizzo della dashboard per l'estrazione dei dati finalizzati al monitoraggio (o l'invio di estrazione di report giornalieri), i servizi ad hoc di notifica ai cittadini emiliano-romagnoli. Le modalità di attivazione e fruizione dei servizi di accesso, le misure di sicurezza tecniche e organizzative, che tengono conto delle norme in materia di trattamento dei dati personali, sono dettagliatamente descritte in specifici documenti disponibili presso gli uffici regionali, tra i quali i documenti descrittivi delle specifiche del sistema e dei servizi di rilevazione della qualità della prestazione erogata e l'atto di nomina dei Responsabili del trattamento dei dati.

In particolare, per l'adesione della Regione Emilia-Romagna al progetto Move-In è stato intrapreso ed è tuttora in corso l'iter normativo per implementare l'ordinamento giuridico regionale con una apposita norma che costituisca la base giuridica per il trattamento dei dati correlati al progetto Move-In, a norma e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del D.lgs.30/06/2003, n. 196.

Art. 3 - Impegni delle parti

Ai fini dell'attuazione del servizio Move-In, Regione Emilia-Romagna si impegna a:

- garantire una compartecipazione ai costi per l'adattamento della piattaforma, l'avvio e l'attuazione del progetto Move-In applicato al territorio emiliano-romagnolo;
- gestire la procedura di accreditamento dei TSP per la fornitura del servizio sul territorio emiliano-romagnolo e, qualora non già accreditati da Regione Lombardia, anche sul territorio lombardo, a seguito della quale poter sottoscrivere le conseguenti convenzioni per la fornitura del servizio nell'ambito del territorio emiliano-romagnolo;
- condividere in via preliminare ogni necessità di nuove funzionalità della piattaforma Move-In per quanto attinente al territorio emiliano-romagnolo;
- fornire i dati e le informazioni necessarie alla personalizzazione del sistema Move-In per il territorio emiliano-romagnolo;
- fornire il supporto tecnico e amministrativo necessario;

- in quanto Titolare del trattamento dei dati personali, nominare ARIA spa, società in house di Regione Lombardia, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del GDPR e mettere in atto le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nel trattamento dei dati personali già in uso presso l'applicativo Move-In e previste nel Registro dei trattamenti della Regione Emilia-Romagna;
- predisporre sistemi di rilevazione della qualità del servizio erogato percepita dagli utenti;
- in caso di estensione della piattaforma Move-In ad altri territori regionali, sottoscrivere le convenzioni con nuovi soggetti accreditati da tali regioni alla fornitura dei servizi telematici anche per il territorio emiliano-romagnolo, al fine di creare la massima omogeneità del servizio garantendone altresì l'efficacia.

Regione Lombardia si impegna a:

- aggiornare il sistema Move-In al fine di garantirne la funzionalità del servizio esteso al territorio emiliano-romagnolo;
- condividere in via preliminare ogni sviluppo di nuove funzionalità della piattaforma Move-In;
- condividere tutti i documenti utili all'avvio, alla gestione e al funzionamento della piattaforma Move-In estesa al territorio emiliano-romagnolo;
- assicurare il supporto tecnico alla fase di test tecnologici per la procedura di accreditamento dei TSP anche mediante la partecipazione diretta nella Commissione per la procedura di accreditamento dei nuovi soggetti abilitati alla fornitura dei servizi telematici, a seguito della quale poter sottoscrivere le conseguenti convenzioni per la fornitura del servizio nell'ambito del territorio lombardo;
- garantire la funzionalità del sistema per tutta la durata della presente collaborazione istituzionale, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- garantire il supporto di primo e secondo livello agli utenti emiliano-romagnoli che si avvalgono del servizio Move-In;
- garantire la valutazione della qualità della prestazione per la gestione del sistema, sulla base degli indicatori individuati per mezzo dell'incarico di gestione della piattaforma.

In particolare, le attività inerenti al sistema messi a disposizione da Regione Lombardia sono:

<i>Assistenza dei servizi applicativi</i>	
Descrizione	<p>L'insieme delle attività volte a garantire la fruibilità da parte degli utenti finali dei servizi. Viene quindi garantito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il supporto nell'utilizzo dei servizi applicativi; • la risoluzione delle segnalazioni in merito a problematiche del sistema applicativo nel rispetto dei livelli di servizio contrattuali; • la predisposizione e realizzazione di tutti gli interventi di supporto nelle fasi di avviamento dei nuovi servizi (manualistica, interventi formativi ed affiancamento); • la gestione di segnalazioni e di comunicazioni in caso di anomalie/incidenti nel funzionamento degli applicativi. <p>Le attività di assistenza dei servizi applicativi descritte sono erogate attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assistenza informativa tramite Call Center; • assistenza di II livello (o Funzionale) che è di tipo specialistico e viene erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00 (festivi esclusi), per i seguenti utenti: Enti pubblici, Comuni e Regione. Il servizio di as-

	<p>sistenza funzionale ha la responsabilità di affrontare e risolvere i problemi segnalati dagli utenti. Le richieste trattate attraverso sistemi di <i>Trouble Ticketing</i>, sono prese in carico dai gruppi specializzati che hanno competenze specifiche di tipo funzionale, applicativo e tecnico.</p> <p>Le modalità e canali di accesso al servizio avvengono tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero verde: 800.318.318 • mail: info.movein@ariaspa.it • mail: assistenza.movein@ariaspa.it
--	---

<i>Gestione dei servizi applicativi</i>	
Descrizione	<p>L'insieme delle attività volte a garantire la corretta messa in produzione ed erogazione del servizio mediante un monitoraggio continuo dei sistemi applicativi e dei processi correlati.</p> <p>All'interno delle attività erogate rientrano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il monitoraggio dell'erogazione dei servizi che comprende la predisposizione del monitoraggio funzionale, il controllo quotidiano del corretto funzionamento dei servizi e la verifica dei relativi livelli di servizio; • la gestione dei rilasci applicativi/change architetturali: in occasione dei passaggi in produzione di nuovi servizi, evoluzioni funzionali o patch, vengono svolte tutte le attività dalla presa in carico del rilascio (es. pianificazione, test di accettazione, analisi degli impatti, ecc.) fino al coordinamento operativo nelle fasi di messa in esercizio; • la gestione ordinaria dei servizi che comprende le attività che devono essere eseguite nel rispetto di tempi o calendari predefiniti, le attività di schedulazione, automazione e ottimizzazione di procedure informatiche necessarie per la gestione dei flussi applicativi legati al servizio e il controllo del loro corretto funzionamento in fase di esecuzione; • la gestione di <i>incident/problem</i>: a seguito di anomalie che impattano sulla fruizione del servizio, vengono garantite tutte le attività di coordinamento del processo di risoluzione dell'incidente.

<i>Integrazione tecnica</i>	
Descrizione	<p>A seguito dell'adozione dell'infrastruttura API manager per l'autenticazione dei soggetti che utilizzano la cooperazione applicativa per la trasmissione e scambio delle informazioni, si è resa necessaria la predisposizione di una infrastruttura di integrazione tecnica per garantire la corretta configurazione del sistema di autenticazione (API Manager); inoltre, prima del passaggio in produzione, saranno effettuati dei test funzionali per garantire la non regressione sui moduli in rilascio e test di integrazione su componenti trasversali.</p> <p>Per ottimizzare i servizi e testare le <i>App mobile</i>, questa infrastruttura è utile per l'esecuzione di test sui diversi dispositivi (IOS e Android/ Smartphone e Tablet) ad ogni nuova release pubblicata sugli Store.</p>

<i>Manutenzione ordinaria</i>

Descrizione	<p>L'insieme delle attività necessarie a conservare l'aderenza tra i requisiti funzionali, prestazionali e qualitativi dei servizi.</p> <p>Sono previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di manutenzione adeguativa o adattativa, volti ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dei sistemi, nei casi in cui i cambiamenti non impattino in modo rilevante su funzionalità, architettura applicativa e basi dati; • interventi di manutenzione correttiva volti a rimuovere le cause e gli effetti degli eventuali malfunzionamenti del software, dove per malfunzionamenti si intende un impedimento all'esecuzione del software o il riscontro di differenze fra l'effettivo funzionamento e quello atteso; • interventi di manutenzione di limitato impegno, che comprendono l'insieme di interventi che presentano caratteristiche tali da non richiedere una gestione attraverso un progetto di sviluppo.
--------------------	--

Art. 4 - Modalità e Servizi di accesso ai dati

L'accesso ai dati avviene mediante una o più delle seguenti modalità:

- via web, in modalità *web application*;
- trasferimento di file in modalità FTP sicuro;
- posta elettronica certificata per trasferimenti occasionali di dati.

Maggiori dettagli sono contenuti nel documento descrittivo delle specifiche del sistema di cui all'art. 2 del presente Accordo.

Le parti si impegnano a incaricare il minor numero possibile di personale che abbia accesso ai dati. L'elenco delle persone autorizzate può variare a seguito di controlli effettuati dalla Regione Lombardia o dalla Regione Emilia-Romagna.

La distribuzione delle credenziali di autenticazione viene effettuata in sicurezza secondo specifiche procedure attuate anche nei casi di utilizzo di forme di autenticazione forte, come quelle che prevedono l'uso di *one time password* o di certificati di autenticazione, dei dispositivi necessari per abilitarla.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate, la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia favoriranno anche verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi, impegnandosi a fornire tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli di cui trattasi.

La Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna si riservano di provvedere a disabilitare le utenze in caso di anomalie o di inutilizzo per un periodo superiore a sei mesi o di perdita della qualità di persona autorizzata.

Il dettaglio delle misure di sicurezza organizzative, tecniche, procedurali e logistiche è riportato nel documento descrittivo delle specifiche del sistema di cui all'art. 2 del presente Accordo e riepilogate nel Registro dei Trattamenti delle parti.

Art. 5 - Compartecipazione ai costi

Il presente Accordo di collaborazione prevede lo svolgimento comune di attività in ambito istituzionale. Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia danno atto che gli oneri conseguenti alla presente collaborazione costituiscono una compartecipazione ai costi sostenuti per lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'efficace funzionamento della piattaforma su un territorio multiregionale, fornendo così un servizio univoco ai cittadini con minimizzazione della gestione delle informazioni.

Ferme restando le spese sopportate da Regione Lombardia per l'implementazione della piattaforma Move-In e relative alla sua trasformazione per una fruizione multiregionale e alla personalizzazione al territorio emiliano-romagnolo, restano a carico della stessa i costi di manutenzione evolutiva, degli sviluppi software della piattaforma informativa (*web application*) e dell'*APP mobile*, nonché quota parte delle attività descritte all'art. 3.

Regione Emilia-Romagna riconosce a Regione Lombardia, a titolo di compartecipazione ai costi sostenuti per l'implementazione e la gestione del servizio MoVe-In sul territorio emiliano-romagnolo, ovvero per le attività descritte all'articolo 3, un rimborso massimo di euro 176.774,00, dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino al 30/06/2024, tramite le risorse che verranno rese disponibili sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, attraverso la reiscrizione dell'importo pari ad euro 176.774,00, provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato.

Le risorse della Regione Emilia-Romagna saranno trasferite annualmente a Regione Lombardia a seguito della predisposizione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettere entro le seguenti date:

- entro il 30 giugno 2023, per la quota relativa al 2022 pari a euro 50.619,00;
- entro il 30 giugno 2024, per la quota relativa al 2023 pari a euro 88.387,00;
- entro il 30 novembre 2024, per la quota relativa al 2024 pari a euro 37.768,00.

Le spese ammissibili a rimborso potranno essere quelle direttamente imputabili allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo di collaborazione.

Considerato che:

- l'oggetto del rimborso è strettamente connesso con l'attività istituzionale svolta dalle Parti;
- gli importi erogati hanno carattere di rimborso spese in quanto non si configurano come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;
- dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti dal presente Accordo non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni servizi dietro corrispettivo bensì un rimborso spese per l'attività di interesse comune svolte dalle Parti che in quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n. 1 e n. 4 del DPR n. 633/72;

Il versamento del rimborso spese a favore di Regione Lombardia dovrà essere effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – sezione di Milano - codice Ente 30268. Regione Lombardia si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche di tale modalità di pagamento.

Art. 6 – Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza e come tali definite dalle parti. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente Accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'esecuzione del presente Accordo, le Parti si configurano reciprocamente come autonomi Titolari del Trattamento e si impegnano a rispettare, ciascuna per le proprie competenze come sopra definite, la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento UE 2016/679 e testi collegati. Segnatamente, le Parti, nel caso in cui lo svolgimento delle attività sopra descritte implichi il trattamento di dati personali di cui una delle parti sia titolare, si impegnano nel procedere alla sottoscrizione di apposito atto giuridico bilaterale ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per l'individuazione del responsabile del trattamento dati del titolare, nonché in via generale, al rispetto delle disposizioni di settore applicabili sul punto nel nostro ordinamento.

Art. 7 - Obblighi condotta

Le Parti si impegnano a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta in attuazione del servizio Move-In, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, (consultabili al link: <http://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/>) nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti di Regione Lombardia (pubblicato sul sito web di Regione Lombardia, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/amministrazione-trasparente>).

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per le Amministrazioni la facoltà di risolvere l'Accordo, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo esperimento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 8 - Controversie sull'interpretazione dell'accordo

Ogni controversia concernente l'interpretazione della presente collaborazione è definita amichevolmente tra le Parti.

Art. 9 - Informazioni al pubblico

Le Parti attueranno una piena informazione al pubblico sull'iniziativa regionale. In tutte le comunicazioni, ivi comprese le pagine del proprio sito web, dovranno comparire la denominazione e il logo della Regione Emilia-Romagna e della Regione Lombardia.

I siti internet di Regione Emilia-Romagna e Regione Lombardia dovranno contenere tutte le informazioni sul progetto Move-In, la sezione FAQ aggiornata, i riferimenti informatici e personali per avere informazioni e per esercitare il diritto di accesso.

Art. 10 - Accesso

Le parti concordano che in caso di istanze di accesso si atterranno alle seguenti disposizioni:

- a) accesso civico (articolo 5, comma 1 d.lgs. 33/2013): i Responsabili della Trasparenza di Regione Emilia-Romagna e di Regione Lombardia verificano autonomamente e ciascuno per la propria competenza l'avvenuta pubblicazione sui siti istituzionali dell'Ente ai sensi del d.lgs. 33/2013;
- b) accesso civico generalizzato (articolo 5, comma 2 d.lgs. 33/2013): per tutte la attività previste dall'articolo 3 i delegati al Trattamento dei dati costituiscono i responsabili del procedimento di accesso autonomamente e ciascuno per la propria competenza;
- c) accesso documentale (art. 22 e segg. L. 241/1990): nell'ipotesi di istanza di accesso ricevuta da una delle Parti su documentazione relativa alla propria attività la stessa procede ad evadere la richiesta dando contestuale comunicazione dell'avvenuta richiesta e relativo esito all'altra parte. Per converso, qualora l'istanza verta su documentazione trasversale fra le Parti, la Parte cui perviene l'istanza provvederà ad evadere la richiesta richiedendo gli atti non di sua diretta competenza, che le dovranno essere forniti entro 7 giorni di calendario, indicando l'eventuale presenza di controinteressati.

Art. 11 - Durata

L'accordo ha durata fino al 30/06/2024 e ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione. L'accordo potrà essere rinnovato, previo consenso delle Parti, da esprimersi per iscritto prima della naturale scadenza dello stesso.

Art. 12 - Condizione risolutiva

L'attuazione e gli effetti del presente Accordo sono soggetti alla clausola risolutiva inerente alla mancata approvazione, entro l'avvio effettivo del servizio Move-In nella Regione Emilia-Romagna, della norma regionale che costituisca la base giuridica ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento UE per il trattamento dei dati connessi al progetto Move-In da parte di Regione Emilia-Romagna oppure la non sussistenza di idonea base giuridica alternativa ai sensi del predetto articolo.

In caso di risoluzione si provvederà a corrispondere il ristoro delle spese effettivamente patite fino alla data di risoluzione e fino ad un massimo di euro 100.000,00.

Regione Emilia-Romagna si impegna a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia la notizia dell'avvenuta approvazione della norma regionale da parte dell'Assemblea Legislativa.

Art. 13 - Modifiche

Eventuali modifiche dei contenuti dell'Accordo dovranno essere concordate tra le Parti e ratificate.

Art. 14 - Composizione dell'accordo e valore delle premesse

L'accordo approvato con deliberazione _____ della Regione Lombardia e deliberazione _____ della Regione Emilia-Romagna si compone di 15 (quindici) articoli.

Le Parti convengono che le premesse e i contenuti dell'accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 15 - Sottoscrizione dell'accordo

Il presente accordo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 della legge 241/1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. 82/2005.

Sottoscrizione

<p>Regione Lombardia</p> <p>Dirigente</p> <p>_____</p> <p><i>(firmata digitalmente)</i></p> <p>Milano, li _____</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p> <p>Dirigente</p> <p>_____</p> <p><i>(firmata digitalmente)</i></p> <p>Bologna, li _____</p>
---	---